



Project Work

La relazione sociale richiesta dal Tribunale per i Minorenni in caso di ricorso ex art. 317 bis

Progetto di miglioramento per uniformare le modalità di indagine e la stesura della relazione

Autori

Nome Cognome **Lucia D'Onghia** ed **Elisa**

Bandini.....

Servizio **Comune**.....di **Forlì**.....



Corso di Alta Formazione "Il Lavoro sociale nei contesti della complessità: gli assistenti sociali verso nuovi saperi" A.A. 2007/2008

Project Work

INTRODUZIONE

A conclusione del corso di alta formazione per assistenti sociali, abbiamo condiviso l'interesse per la lezione del Magistrato Graziana Calcagno circa le relazioni da inviare all'Autorità Giudiziaria.

Abbiamo infatti rilevato quanto queste relazioni siano complesse sia dal punto di vista della responsabilità individuale e di servizio, sia a livello di esposizione dell'assistente sociale e dell'organizzazione di appartenenza a querele di parte, di cui abbiamo constatato un aumento negli ultimi anni.

Ci siamo confrontate con la nostra Responsabile di area dott.ssa Maria Lora Mingozi, la quale ci ha suggerito di concentrarci sulle relazioni in risposta alle richieste di indagine psico-sociale ex art. 317 bis c.c. da inviare al Tribunale per i Minorenni. Questo per limitare il campo della relazione ad una precisa tematica, valutata la frequenza in progressivo aumento di tali richieste negli ultimi tempi.

Ci siamo poste come obiettivi specifici l'approfondimento delle modalità di indagine sociale e la stesura della relazione, allo scopo di uniformare le procedure del servizio relativamente al tema.

Sono stati fattori favorenti per il progetto la buona collaborazione ottenuta da tutte le colleghe, dalla Coordinatrice assistente sociale Marcella Cenci e dalla Responsabile di Unità dott.ssa Maria Lora Mingozi, nonché dall'Autorità Giudiziaria ed in particolare dal Giudice dott.ssa Salvatore Francesca. Al contrario, sono stati fattori ostacolanti lo scarso tempo a disposizione ed il periodo estivo che ha comportato ferie per gli operatori. Inoltre, abbiamo vissuto un momento di smarrimento quando non era chiaro chi dovesse intercedere presso il Tribunale per i Minorenni per consentirci di incontrare un Magistrato.

IMPOSTAZIONE DELLA RICERCA

Siamo partite dalla rilettura dell'art. 317 bis c.c. dal titolo "Esercizio della potestà": "Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si

applicano le disposizioni dell'art. 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il Giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore. Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore”.

Abbiamo domandato al Magistrato dott.ssa Francesca Salvatore del Tribunale per i Minorenni di Bologna quale tipo di relazione ci sia fra tale articolo e la legge n. 54/2006 sull'affidamento condiviso dei figli in caso di separazione dei genitori. La stessa ci ha spiegato che, laddove il Tribunale per i Minorenni non intervenga a regolamentare l'affidamento dei minori, si applica l'art. 317 bis, e dunque è il genitore convivente ad esercitare in via esclusiva la potestà sul minore. Al contrario, nel caso in cui venga coinvolto il Tribunale per i Minorenni, questo decide in base alla L. 54/2006, che si estende anche ai figli di genitori non coniugati.

Ci siamo documentate leggendo il testo di Augusta Accettulli, Luisa Onofrio e Patrizia Taccani “La comunicazione scritta tra servizi sociali e autorità giudiziaria”, che analizza quanto sia importante che la comunicazione scritta all'Autorità Giudiziaria sia chiara ed esaustiva, fornendo delle linee guida.

Abbiamo consultato il volume dell'assistente sociale e Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna dott.ssa Dina Galli “Il servizio sociale per i minori” che analizza il rapporto fra il sistema dei servizi e gli organi della Giustizia, ponendo l'accento sulla comunicazione scritta del servizio sociale al Tribunale per i Minorenni.

Al fine di impostare la nostra ricerca sulla base di un modello teorico, abbiamo consultato il “Nuovo manuale della ricerca sociologica” a cura del prof. Paolo Guidicini, docente dell'Università di Bologna, che a pag. 43 fornisce un interessante “Schema ideale di sviluppo di una ricerca”. Abbiamo approfondito l'argomento leggendo “L'utilizzo del dato qualitativo nella ricerca sociologica” del prof. Paolo Guidicini e del dott. Marco Castrignano che si concentra sull'approccio al dato qualitativo come soggetto primario di approfondimento della conoscenza sociale.

Terminata la raccolta bibliografica sull'argomento, abbiamo impostato uno schema di riferimento per la conduzione della ricerca, in base al quale abbiamo formulato delle ipotesi che andremo a specificare nel prossimo paragrafo. Per procedere alla raccolta dei dati abbiamo consultato la documentazione in possesso al servizio (relazioni delle colleghe) ed abbiamo impostato un'intervista semi-strutturata che abbiamo sottoposto a dei referenti sia della nostra organizzazione sia del Tribunale per i Minorenni.

L'elaborazione dei dati si è basata sulla comparazione dei risultati emersi dalle fasi precedenti, che ci hanno permesso di pervenire a delle conclusioni.

Ci siamo organizzate nella conduzione del lavoro sia a livello individuale, sia congiunto. In particolare ci siamo suddivise il reperimento e la lettura dei testi bibliografici, prevedendo dei momenti di condivisione e confronto sui loro contenuti. Inoltre, ci siamo spartite le funzioni in merito alla raccolta del materiale fornito dalle colleghe, fra chi si è occupato prevalentemente del rapporto con le stesse e chi invece ha impostato una modalità per la loro lettura e comparazione, che abbiamo eseguito assieme. Allo stesso modo, entrambe abbiamo formulato le domande sottoposte durante le interviste, che abbiamo condotto congiuntamente.

Insieme, abbiamo raccolto la disponibilità a rispondere ai quesiti dell'intervista da parte della Responsabile dott.ssa Maria Lora Mingozi e della Coordinatrice assistente sociale Marcella Cenci dell'Unità Minori del Comune di Forlì.

Abbiamo inoltrato via fax al dott. Millo, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna, una richiesta di incontro con un Magistrato al fine di raccogliere il punto di vista dell'Autorità Giudiziaria, che è al contempo inviante e destinataria delle relazioni ex art. 317 bis c.c. Il dott. Millo, attraverso la sua segretaria, ci ha indicato la dott.ssa Francesca Salvatore quale Magistrato a cui riferirci.

Raccolti tutti gli elementi di cui sopra, abbiamo proceduto congiuntamente nello stilare la parte finale del project-work, nella quale abbiamo impostato un modello-tipo di relazione da inviare all'Autorità Giudiziaria in caso di ricorso ex art. 317 bis c.c.

Con la Responsabile dell'Unità Minori dott.ssa Maria Lora Mingozi è stato stabilito che il prodotto finale verrà messo a disposizione degli operatori

del servizio al fine di uniformare le modalità di indagine e la stesura della relazione di cui sopra.

FORMULAZIONE DELLE IPOTESI

Siamo partite dall'ipotesi, avvallata da vari confronti informali fra colleghe e confermata dalla Responsabile e dalla Coordinatrice del nostro servizio, che esistesse un'eterogeneità nella conduzione dell'indagine richiesta dal Tribunale per i Minorenni ex art. 317 bis c.c. e nella conseguente stesura della relazione.

Abbiamo ipotizzato che uniformare le procedure del servizio relativamente al tema potesse giovare sia alle singole assistenti sociali, sia più in generale all'organizzazione del servizio al fine di individuare modalità operative condivisibili, in grado di favorire l'emergere di un'identità di servizio più forte dell'attuale e di ridurre i disagi dovuti al frequente turn-over degli operatori.

RACCOLTA DEI DATI

L'organico della nostra Unità Minori è costituito da diciotto assistenti sociali, di cui dieci operative sul Comune di Forlì e otto operative nei Comuni limitrofi (Comunità Montana dell'Appennino Forlivese, Comunità Montana Acquacheta, Comune di Forlimpopoli, Comune di Bertinoro, Comune di Castrocaro Terme) che hanno sottoscritto un accordo di programma del quale il Comune di Forlì è capofila.

Ad ogni collega è stato chiesto di consegnare una relazione ritenuta significativa condotta a seguito di richiesta del Tribunale per i Minorenni di indagine ex art. 317 bis c.c.

Ci sono state consegnate sedici relazioni, in quanto due colleghi non avevano mai condotto quel tipo di indagine. Non abbiamo considerato ai fini della ricerca una delle sedici relazioni, poiché si trattava di un aggiornamento richiesto dalla Corte d'Appello, anziché di una prima indagine richiesta dal Tribunale per i Minorenni. Tutte le relazioni consegnate partivano dalla domanda del Tribunale per i Minorenni di Bologna di svolgere un'indagine

“psicosociale”, tranne una che incaricava il servizio sociale di condurre degli accertamenti sulla situazione. Si fa presente che la suddetta richiesta era la più remota, poiché risaliva all'anno 2001, mentre la richiesta più recente riguardava l'anno corrente.

A fronte delle domande di indagine “psicosociale”, il nostro servizio aveva proceduto in automatico richiedendo la collaborazione dell'Azienda UsI di Forlì per curare gli aspetti psicologici del caso.

A tutte le richieste il nostro servizio aveva risposto rispettando i tempi stabiliti dal Giudice, mentre nessuna delle psicologhe coinvolte aveva prodotto la relazione nei tempi previsti. Le relazioni sociali si concludevano facendo presente l'incompletezza dell'indagine a fronte dell'assenza della relazione psicologica, che sarebbe quindi stata spedita in un secondo momento.

Rispetto ai contenuti delle relazioni sociali si è cercato di comprendere quali elementi favorissero una loro maggior chiarezza, precisione ed appropriatezza rispetto al mandato.

Le relazioni analizzate si componevano delle seguenti parti:

a) Intestazione

L'intestazione contiene in quasi tutte le relazioni il riferimento al Giudice relatore.

b) Oggetto

L'oggetto comprende in genere i dati anagrafici dei minori ed in alcuni casi dei genitori, il numero di procedimento, la motivazione per cui si scrive, la data dell'udienza.

c) Premessa

La premessa contiene il richiamo al mandato istituzionale a seguito del quale si è svolta l'inchiesta e l'elenco degli interventi svolti dall'assistente sociale, eventualmente con riferimento ad eventuali situazioni pregresse di presa in carico da parte del servizio e ad eventuali provvedimenti concomitanti o già conclusi. Inoltre, la premessa contiene spesso il riferimento alla collaborazione col servizio psicologico ed alla relativa relazione psicologica che verrà inviata in un momento successivo.

Leggendo le varie relazioni abbiamo osservato che fossero più immediate quelle in cui si faceva un chiaro riferimento alla presenza o meno di interventi pregressi del servizio sociale e, nel caso, se fosse stata coinvolta l'Autorità Giudiziaria e con quali provvedimenti.

Abbiamo notato che gli elaborati che precisavano le fasi d'indagine risultavano meglio comprensibili in quanto inquadravano da subito l'azione dell'assistente sociale rendendo evidenti i passaggi operativi effettuati.

Un'unica collega ha specificato per ogni intervento svolto anche l'obiettivo che si prefissava, evidenziando in tal modo il disegno che si prefigurava dietro all'azione.

d) Parte descrittiva - argomentativa

Nella parte descrittiva viene in genere inserito lo stato anagrafico, abitativo, lavorativo, sanitario e la scolarità del minore e del suo nucleo familiare. Inoltre viene argomentata la presa in carico del servizio sociale precedente all'attuale richiesta, specificando nel dettaglio la storia del nucleo già nota.

È quasi sempre presente l'anamnesi della situazione: la storia individuale dei genitori prima di conoscersi, del loro rapporto di coppia, del loro divenire genitori, della loro separazione e del loro rapporto coi figli successivamente alla separazione.

Si descrive la situazione attuale del nucleo, con particolare riferimento al conflitto di coppia.

Di norma è inclusa la conoscenza e l'osservazione del minore, comprendente la sua relazione con i genitori, il suo stato emotivo rispetto alla separazione dei genitori, la sua relazione con la famiglia allargata, come vengono regolamentati i suoi rapporti con il genitore non convivente. Inoltre vengono riportati i contenuti dei colloqui svolti dall'assistente sociale con il personale docente ed in alcuni casi col pediatra o col neuropsichiatra infantile. Infine, vengono riportate le osservazioni delle assistenti sociali sul minore nel corso della visita domiciliare.

In alcune relazioni emerge anche un ruolo attivo ricoperto dall'assistente sociale durante l'indagine, per esempio vengono descritti i tentativi di mediazione fra le parti oppure le proposte ed indicazioni sulla gestione del bambino fornite alla famiglia o ad altri adulti significativi.

A volte viene fatto riferimento all'atteggiamento dei genitori nei confronti del servizio e, per ultimo, al colloquio di restituzione eventualmente effettuato con i genitori circa l'esito dell'indagine.

Abbiamo osservato che le relazioni in cui era stata omessa o scarsamente trattata la parte anagrafica e/o anamnesica rendevano difficilmente comprensibile la situazione del minore, non fornendo elementi sufficienti per delineare un quadro chiaro e preciso della sua condizione familiare ed ambientale.

Parimenti, le relazioni nelle quali mancavano elementi rapportabili all'osservazione dei minori risultavano incomplete, considerato che il Tribunale richiede esplicitamente di riferire sulle loro condizioni di vita.

Infine, abbiamo notato che in alcuni elaborati erano riportate valutazioni dell'operatore scrivente già nella parte descrittiva, che nel corso della lettura davano l'impressione di essere premature.

Abbiamo considerato che se la parte descrittiva è trattata con sufficiente chiarezza, precisione ed appropriatezza rispetto al mandato, sicuramente è un valido supporto alle conclusioni che si andranno a produrre.

e) Parte conclusiva

Nella parte conclusiva della relazione vengono espresse delle osservazioni sul minore ed il suo rapporto con i genitori, quindi delle valutazioni sulla situazione, un parere ed in alcuni casi delle indicazioni o proposte.

In alcuni casi vengono riferiti gli eventuali accordi raggiunti dall'assistente sociale con la famiglia e viene fatto presente che seguirà l'invio della relazione psicologica, appena disponibile.

Abbiamo condiviso che la parte conclusiva fosse meglio evidenziata quando anticipata dal titolo evidenziato in grassetto "Conclusioni".

In un'unica relazione è stata completamente omessa la parte conclusiva poiché l'elaborato si concludeva con la descrizione della visita domiciliare, lasciando al lettore una percezione di incompletezza.

In alcune conclusioni abbiamo rilevato che erano esposti dei dati sulla situazione del minore e della sua famiglia non presenti nella parte descrittiva, rendendo poco lineare il testo e costringendo il lettore a prendere in

considerazione elementi nuovi, quando già avrebbe dovuto trarre le proprie considerazioni.

Ove le conclusioni sono state inserite, comprendevano sempre le osservazioni dell'assistente sociale; solo in alcuni elaborati sono state fornite delle vere e proprie proposte al Giudice relativamente, per esempio, alla regolamentazione dei rapporti fra il minore ed il genitore non convivente.

Abbiamo notato che in molte relazioni non venivano esplicitate delle valutazioni, in attesa di acquisire la relazione psicologica.

Dagli elaborati letti emerge che le assistenti sociali, per svolgere l'indagine, hanno svolto a seconda della peculiarità delle situazioni colloqui con i minori, con i loro genitori (individuali e congiunti) e con la loro famiglia allargata e ricostruita, visite domiciliari, contatti con servizi scolastici e sanitari.

Alla luce dei dati emersi ci siamo poste sei domande che abbiamo utilizzato per redigere un'intervista semistrutturata che abbiamo sottoposto alla Responsabile dott.ssa Maria Lora Mingozi ed alla Coordinatrice assistente sociale Marcella Cenci dell'Unità Minori del Comune di Forlì in data 11/09/2008.

Il giorno 30/09/2008 gli stessi quesiti sono stati utilizzati come traccia nel corso del colloquio sostenuto con la dott.ssa Francesca Salvatore, Magistrato del Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Si riportano le domande formulate con le relative risposte ed osservazioni delle tre interlocutrici:

Domanda n. 1

“Quali sono gli interventi essenziali che l'A.S. dovrebbe attuare per rispondere alla richiesta di indagine ex art. 317 bis?”

La Responsabile dott.ssa Mingozi ha considerato importante svolgere colloqui con i minori, con i loro genitori (individuali e congiunti), in alcuni casi con la loro famiglia allargata e ricostruita, effettuare visite domiciliari, e prendere contatti con servizi scolastici e sanitari di riferimento.

Ha aggiunto che è necessario citare eventuali interventi delle Forze dell'Ordine sul nucleo in questione.

La Coordinatrice a.s. Cenci ha rilevato l'importanza di acquisire gli atti relativi agli interventi precedentemente svolti sul nucleo da altre assistenti sociali. A livello operativo ha valutato imprescindibile svolgere colloqui con i genitori, ed ha fatto presente che anche in caso di elevata conflittualità è utile incontrarli congiuntamente al fine di acquisire aspetti altrimenti difficilmente rilevabili. Ha aggiunto che il minore va sempre visto e, a seconda dell'età, si decide se incontrarlo in ufficio o, se in bambino è piccolo, al domicilio alla presenza dei familiari. La visita domiciliare va sempre fatta, così come il colloquio con il convivente del genitore presso il quale il minore vive, o dovrebbe andare a vivere se venisse accolto il ricorso ex art. 317 bis.

Il *Magistrato dott.ssa Salvatore* ha spiegato che gli interventi devono basarsi sulla domanda. Nel caso specifico, il Tribunale per i Minorenni è chiamato a disporre sull'affidamento del minore, sul regime patrimoniale, e sulla regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente.

L'indagine del servizio deve configurarsi come descrittiva, valutativa e conclusiva.

L'aspetto dell'*affidamento* si analizza con colloqui individuali, di coppia e col minore dopo il dodicesimo anno d'età. Nel caso in cui il minore mostri un particolare discernimento può essere sentito già dal decimo anno d'età. Lo scopo è di consentirgli di capire in quale posizione si trova e di esprimere un suo pensiero sul procedimento in corso.

Non è richiesta un'osservazione psico-diagnostica sulla famiglia, a meno che non emergano dubbi circa l'eventuale presenza di una patologia in uno o entrambi i genitori. Quanto più sono importanti le problematiche che da subito emergono nei genitori, tanto più l'indagine del servizio dovrà approfondirsi a raggiera coinvolgendo nuovi interlocutori, che in altre situazioni potrebbero non essere sentiti (per esempio la scuola).

La L. 54/2006 prevede che il bambino sia affidato congiuntamente ai genitori, a meno che tale scelta non gli rechi pregiudizio, nel qual caso il Tribunale può optare per un affidamento esclusivo. L'indagine del servizio sociale deve orientarsi sulla suddetta procedura, motivando l'eventuale opportunità di un affidamento esclusivo. Per questi motivi l'assistente sociale deve approfondire il passato dei genitori e la loro situazione attuale, con particolare attenzione ad eventuali problematiche che possono riguardarli.

Rispetto alle *questioni patrimoniali* il Tribunale per i Minorenni acquisisce direttamente dagli Avvocati di parte la documentazione utile per stabilire un congruo mantenimento per il minore, al fine di consentirgli un tenore di vita simile a quello precedente alla separazione dei genitori, e comunque commisurato con i loro redditi attuali.

Pertanto l'assistente sociale può approfondire l'aspetto economico, ponendo ai genitori domande sulla loro situazione reddituale e patrimoniale. Risulta importante verificare lo stato delle rispettive abitazioni tramite visita domiciliare, ponendo attenzione sia alle condizioni dell'immobile sia agli arredi ed agli oggetti.

Infine, per quantificare l'assegno di mantenimento è importante capire quanto tempo il minore trascorra con ogni genitore, perché qualora il bambino stia quasi esclusivamente con uno dei due, l'altro dovrà versare un contributo proporzionato alle spese quotidiane che ciò comporta.

La *regolamentazione* disposta dal Tribunale deve tener conto delle esigenze sia del bambino, sia dei genitori, per alleviare la conflittualità di coppia.

Il servizio sociale deve dunque rilevare come si svolge la vita quotidiana del padre e della madre, ponendo particolare attenzione alle esigenze ed ai desideri del bambino, a prescindere dalla sua età.

Domanda n. 2

“Quali sono i contenuti che non dovrebbero mai mancare nella parte descrittiva/argomentativa della relazione?”

La Responsabile dott.ssa Mingozzi ha rilevato che la relazione dell'assistente sociale deve riportare come il bambino stia vivendo l'evento separativo, anche rispetto ad eventuali differenze di sentimento verso l'uno o l'altro genitore. Va evidenziato se da parte dei genitori vi sia una sufficiente consapevolezza e disponibilità a riconoscere l'importanza dell'esercizio della genitorialità dell'altro. Anche al genitore non convivente deve essere riconosciuta la possibilità di esercitare al meglio il proprio ruolo e quindi mettere al primo posto il bene dei figli. Se invece la conflittualità della coppia è talmente elevata da compromettere l'esercizio della funzione genitoriale da parte di uno o entrambi i genitori, il Giudice dovrebbe intervenire in modo da invitare i genitori a riattivare una modalità comunicativa tale da consentire al

bambino di potersi rapportare con entrambi in modo sereno senza sentire troppo il peso delle pressioni o della non comunicazione dei genitori. Il servizio dovrebbe essere molto attento nell'individuare reali pericoli o patologie in atto in uno dei due genitori o, ancora, nel verificare la veridicità di presunti comportamenti disagevoli o pregiudizievoli compiuti nei confronti dei figli da uno o entrambi. Una volta appurato ciò occorre individuare quanto di positivo ci sia su cui fare leva per ottenere un esercizio della funzione genitoriale al meglio delle capacità di entrambi. Occorre capire che garanzie ci siano rispetto all'esercizio delle suddette, dando al Giudice elementi concreti. Fare una sorta di bilancio delle risorse genitoriali il più equilibrato ed oggettivo possibile. Evidenziare eventuali conflitti alimentati anche da problematiche legate alla sfera economica, come la divisione del patrimonio o il mantenimento dei figli.

È indispensabile riportare la storia personale e di coppia dei genitori.

La Coordinatrice a.s. Cenci ha osservato l'importanza di inserire nella parte descrittiva della relazione i seguenti punti:

- ✓ Stato anagrafico, abitativo, lavorativo, sanitario, scolarità del minore e dei genitori;
- ✓ Eventuali interventi attuati dal servizio sociale prima dell'inizio dell'indagine;
- ✓ Anamnesi dei genitori a livello individuale e di coppia;
- ✓ Storia della relazione genitori-minore e stato attuale;
- ✓ Situazione attuale con evidenza della conflittualità di coppia;
- ✓ Conoscenza ed osservazione del minore, con particolare riferimento al suo stato emotivo in relazione alla separazione dei genitori;
- ✓ Osservazione in corso di visita domiciliare.

Il *Magistrato dott.ssa Salvatore* ha spiegato che dalla relazione del servizio sociale dovrebbe emergere il tipo di rapporto che si è configurato tra il servizio e la famiglia (collaboranti, partecipi, si mettono in discussione, mediano...).

Inoltre, si dovrebbero evidenziare le risorse ed i punti di forza o debolezza in ambito familiare, anche allargato. Qualora emergano problematiche in uno o entrambi i genitori, è opportuno rilevare come la famiglia allargata si pone riguardo a ciò: in modo obiettivo, critico o coeso, ed in che rapporto è col minore e viceversa.

La relazione deve indicare come sta il minore dal punto di vista fisico, affettivo-emozionale e relazionale, che rapporti ha con i genitori e gli altri familiari. Inoltre, deve descrivere come vive, se va a scuola, dove e con chi abita prevalentemente, come è la sua giornata: tempo libero, amicizie, attività, progetti.

È necessario riportare come i genitori vedano i figli e valutare che consapevolezza abbiano del loro eventuale disagio in seguito alla separazione.

Bisogna accertarsi di come i genitori considerino la propria situazione e di quali siano le loro proposte in relazione al procedimento in corso. Approfondire quali siano i loro rapporti reciproci, se vengono sentiti da soli, rilevare come si vedano l'un l'altro (si svalutano o meno), inoltre valutare se e come la loro relazione incida sul minore.

L'assistente sociale deve riferire dove abitano i genitori, come vivono, quale lavoro svolgono; come è la quotidianità con il bambino e che tipo di rapporto hanno con lui, inoltre deve descrivere casa, orari, stile di vita, rapporti con la famiglia allargata.

La relazione deve evidenziare se uno o entrambi i genitori hanno grandi difficoltà ad esprimersi, in tal caso è significativo riportare le loro parole testuali.

Infine, nell'elaborato non devono mancare le impressioni dell'assistente sociale.

Domanda n. 3

“Quali sono gli elementi indispensabili nella parte conclusiva, che dovrebbe servire al Giudice per l'emissione di un Decreto? L'assistente sociale deve esprimere una valutazione motivata in merito all'affidamento dei minori?”

La Responsabile dott.ssa Mingozi ha opinato che l'assistente sociale, nella parte conclusiva della relazione, deve rilevare se i genitori sono riusciti a mettere in primo piano il bene del bambino ed a fare in modo che il conflitto non sia troppo invasivo rispetto al riconoscimento delle capacità genitoriali reciproche. L'altro genitore va legittimato, e va autorizzato il figlio a preservare il rapporto con lui: per esempio l'assistente sociale dovrebbe proporre incontri protetti solo come strategia a termine per permettere al genitore non convivente di riattivare la relazione col figlio, oppure in caso di patologia di un genitore. L'incontro protetto non può essere usato come unico sistema per garantire il

diritto di visita al genitore “alienato”: hanno senso fintanto che aiutano il genitore a ricostruire la relazione col figlio. Deve essere uno strumento temporaneo, tranne che per situazioni gravemente pregiudizievoli.

La dott.ssa Mingozzi, infine, ha ritenuto che l'assistente sociale non debba esprimere un parere sull'affidamento del minore per non influenzare il Giudice.

La Coordinatrice a.s. Cenci ha indicato l'opportunità di predisporre nella parte conclusiva della relazione una sintesi sugli elementi emersi nella parte descrittiva. Inoltre, ha osservato che l'assistente sociale deve esprimere una valutazione sulla situazione, pur senza necessariamente indicare un esplicito parere riguardo a quale genitore debba essere affidato il minore.

Il *Magistrato dott.ssa Salvatore* ha argomentato che nella parte conclusiva della relazione l'assistente sociale dovrebbe esprimersi riguardo all'affidamento del minore, alla situazione patrimoniale dei genitori ed alla regolamentazione dei rapporti fra il minore ed il genitore non convivente.

L'assistente sociale deve quindi esprimere un parere motivato in merito al regime di affidamento migliore per il minore. Per calibrare la sua valutazione sul caso concreto è opportuno che tenga conto della giurisprudenza vigente. Per esempio, non è automatico che in caso di elevata conflittualità fra i genitori si opti per l'affidamento esclusivo del minore, in quanto alcune sentenze hanno indicato il regime condiviso al fine di richiamare entrambi i genitori alle loro responsabilità. Allo stesso modo, a seguito di alcune sentenze la distanza tra le abitazioni dei genitori non impedisce più l'affidamento condiviso del minore.

Domanda n. 4

“Ruolo dell'assistente sociale in fase di indagine ex art. 317 bis: Quando l'assistente sociale può/deve intervenire sulla situazione, spingendosi quindi oltre il mero mandato di indagine? L' assistente sociale può/deve effettuare un colloquio di restituzione ai genitori sull'esito dell'indagine svolta, e nel caso deve leggere loro la relazione?”

La Responsabile dott.ssa Mingozzi ha riferito che l'assistente sociale, in fase d'indagine, deve intervenire solo nel caso in cui ravveda una situazione di pregiudizio per il minore.

È consigliabile svolgere un colloquio di restituzione ai genitori, riportando i contenuti ed eventualmente dei brani della relazione redatta, senza necessariamente leggerla per intero.

La Coordinatrice a.s. Cenci ha affermato che in fase di indagine l'assistente sociale deve scrivere al Giudice quanto emerso sulla situazione del minore e del suo nucleo familiare, evidenziandone le criticità. In questa fase l'assistente sociale non dovrebbe intervenire sulla situazione, ma può invitare i genitori alla riflessione ed alla considerazione che il loro interesse primario deve essere il bambino.

La restituzione andrebbe data ai genitori in modo chiaro e fedele a quanto scritto nella relazione; in tal caso si può evitare di leggerne la stesura.

Il *Magistrato dott.ssa Salvatore* ha riferito che l'assistente sociale deve intervenire sulla situazione ogni volta che i genitori glielo consentono. Difatti se i genitori richiedono un intervento, oppure accettano delle proposte avanzate dal servizio sociale, l'operatore può procedere in quella direzione. Qualora invece l'assistente sociale reputi necessario attivare un progetto e non riceva il consenso dei genitori, può richiedere l'emissione di un decreto provvisorio prima della data fissata per l'udienza da parte del Tribunale per i Minorenni.

Rispetto al secondo quesito, si rileva che le parti hanno diritto di conoscere le relazioni e gli atti del fascicolo depositato presso il Tribunale per i Minorenni, a meno che non vi siano “atti non ostensibili”. Può capitare che dagli elaborati del servizio sociale il Giudice individui dei fatti di rilievo penale che l'assistente sociale non ha colto, e che quindi debba trasmettere la relazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario; di conseguenza scatta il segreto istruttorio.

Per i suddetti motivi è possibile leggere la relazione agli interessati solo quando la situazione appare “assolutamente pacifica”, mentre se emergono problematiche è utile consultare il codice penale. In caso di dubbio la relazione non va letta.

Domanda n. 5

“Quali devono essere i contenuti essenziali della conoscenza del bambino, l'assistente sociale cosa deve osservare e quali elementi deve ricercare?”

La Responsabile dott.ssa Mingozzi ha indicato, rispetto ai bambini piccoli, di osservare i disegni, il gioco, e di prestare attenzione al non verbale. In alcuni casi è opportuno sentire anche bambini piuttosto piccoli, la loro situazione andrebbe mantenuta monitorata perché a volte parlano delle loro esperienze relative alla separazione in momenti imprevedibili.

È invece consigliabile sentire direttamente i bambini più grandi, cercando di capire se si sentono in colpa per la separazione, se vivono l'ansia di abbandono e se si sentono soli, dato che in queste situazioni potrebbero essere trascurati o “triangolati” dai genitori.

La Coordinatrice a.s. Cenci ha rilevato l'importanza di raccogliere la storia del bambino, con particolare attenzione alle sue relazioni intra ed extra familiari, alle persone con le quali è vissuto nelle varie fasi della sua vita ed anche al suo percorso scolastico. Inoltre ha sottolineato la rilevanza dell'osservazione, in sede di visita domiciliare, dell'ambiente di vita del bambino soprattutto riguardo ai suoi spazi, e della relazione con gli adulti di riferimento.

Il Magistrato dott.ssa Salvatore ha distinto i minori per fasce d'età.

Per quanto riguarda i bambini che non hanno ancora raggiunto un'età tale da essere sentiti dal Giudice, l'assistente sociale deve raccogliere elementi filtrandoli dai racconti dei genitori e degli insegnanti. Inoltre, deve conoscere direttamente il minore tramite visita domiciliare e, se lo ritiene opportuno, in ufficio assieme ad uno o entrambi i genitori per osservarne l'interazione. In quest'ultimo caso i contenuti del colloquio devono essere adeguati alla circostanza, e quindi non troppo carichi da un punto di vista emotivo.

L'operatore deve porre attenzione alla relazione fra il bambino ed i genitori ed ai contenuti verbali e non verbali evidenziati dal minore.

Nel corso della visita domiciliare l'assistente sociale deve osservare il bambino nella sua quotidianità facendosi mostrare la casa e la sua cameretta.

Quando i bambini hanno raggiunto un'età tale da essere sentiti dal Giudice, l'assistente sociale deve capire se sia opportuno condurre un colloquio individuale.

Nel caso in cui scelga di sentirlo, l'operatore dovrà tenere conto che il minore sarà interpellato anche in Tribunale e quindi dovrà condurre un

colloquio non troppo gravoso e non verbalizzare. Potrà rilevare cosa pensi il giovane della situazione, evitando di porgli domande che possano indurlo a pensare che sia lui a decidere. Infatti dovrà fargli capire che il Tribunale è interessato alla sua opinione, ma non è vincolato dalla stessa in quanto dovrà decidere quale sia la situazione migliore per lui, sulla base di tutti gli elementi apportati.

Domanda n. 6

“La richiesta di indagine psicosociale ex art. 317 bis cc di solito comporta tempi di risposta piuttosto celeri, per esempio viene spesso chiesto di rispondere prima della data fissata per l'udienza dei genitori. Se il servizio sociale riesce in genere ad essere adempiente, lo stesso non avviene quasi mai per il servizio psicologico che, avendo parametri d'indagine diversi, impiega tempi più lunghi. conseguentemente il Giudice, a volte, emette il decreto senza attendere la relazione psicologica (con dispendio di tempo per il servizio psicologico che ha avviato la valutazione), mentre in altri casi il Giudice non pronuncia un Decreto in attesa della relazione psicologica, nonostante alcune situazioni siano urgenti.

Secondo Lei come si potrebbe risolvere il problema? Sarebbe il caso di improntare un dialogo con il Tribunale al fine di prevedere il coinvolgimento iniziale solo del servizio sociale, che eventualmente in seconda battuta propone un approfondimento psicologico?”

La Responsabile dott.ssa Mingozzi ha argomentato che sarebbe possibile che il servizio sociale fungesse da “primo filtro” in relazione alle richieste del Tribunale per i Minorenni di indagine psicosociale ex art. 317 bis cc, ma a patto che si dotasse di una metodologia molto rigorosa, che lo rendesse in grado di valutare attentamente gli elementi elencati in risposta alla domanda n. 2.

La suddetta ha rilevato che sarebbe necessario aprire un tavolo di confronto col Tribunale per i Minorenni e col servizio psicologico, avendo comunque cura di dotare le assistenti sociali di una strumentazione molto fine e rigorosa.

La Coordinatrice a.s. Cenci ha osservato che in certe situazioni la relazione sociale potrebbe essere sufficiente per rispondere alla richiesta del

Giudice, in quanto può già fornire elementi sufficienti per delineare un quadro della condizione di vita del minore.

Altre situazioni sono invece talmente delicate da richiedere il coinvolgimento del servizio psicologico. In questi casi, sarebbe opportuno prendere accordi col servizio suddetto onde accelerare i tempi di indagine relativamente ai bambini più piccoli, i quali necessitano di risposte più celeri.

In sintesi, sarebbe necessario impostare un dialogo col Tribunale per i Minorenni e col servizio psicologico per formulare un protocollo.

Il *Magistrato dott.ssa Salvatore* ha spiegato che le richieste di indagine psico-sociale sono rivolte al servizio sociale. L'operatore deve rilevare gli elementi della condizione di vita del minore non solo di carattere sociale, ma anche di natura relazionale ed emotiva. In base a ciò che emerge, l'operatore può valutare l'opportunità di un coinvolgimento del servizio psicologico in seconda battuta.

PROPOSTA OPERATIVA

Tenendo conto di quanto rilevato, proponiamo la seguente traccia operativa relativamente alla stesura della relazione sociale in risposta alle richieste di indagine psicosociale ex art. 317 bis cc:

a) Intestazione

L'intestazione dovrebbe contenere, oltre all'indirizzo completo, anche il riferimento al Giudice relatore.

b) Oggetto

L'oggetto dovrebbe comprendere il numero di procedimento, i dati anagrafici dei minori, la motivazione per cui si scrive e la data dell'udienza.

c) Premessa

La premessa potrebbe contenere il richiamo al mandato istituzionale a seguito del quale si è svolta l'indagine e l'elenco degli interventi svolti dall'assistente sociale, in modo da inquadrare da subito la sua azione rendendo evidenti i passaggi operativi effettuati. Maggior efficacia potrebbe assumere

l'elaborato qualora nell'elencare gli interventi svolti venissero specificati anche gli obiettivi prefissati, evidenziando in tal modo il disegno che si prefigurava dietro all'azione. Nel caso in cui la situazione fosse già conosciuta dal servizio, sarebbe opportuno fare una breve sintesi della storia del caso, citando i provvedimenti giudiziari ancora in essere o già conclusi.

d) Parte descrittiva - argomentativa

Il Tribunale per i Minorenni in caso di ricorso ex art. 317 bis cc è chiamato a disporre sull'affidamento del minore, sul regime patrimoniale, e sulla regolamentazione dei rapporti fra il minore ed il genitore non convivente.

Rispetto all'*affidamento* la legge 54/2006 prevede che il bambino sia affidato congiuntamente ai genitori, a meno che tale scelta non gli rechi pregiudizio, nel qual caso il Tribunale può optare per un affidamento esclusivo. L'indagine del servizio sociale deve orientarsi sulla tale procedura, motivando l'eventuale opportunità di un affidamento esclusivo.

I bambini dopo il dodicesimo anno d'età, o anche dopo il decimo anno nel caso in cui mostrino un particolare discernimento, vengono sentiti direttamente dal Giudice, quindi l'assistente sociale dovrà condurre un colloquio non troppo impegnativo. Potrà rilevare cosa pensi il giovane della situazione e quale sia il suo stato emotivo legato all'evento separativo. Altresì, l'operatore dovrà spiegargli che per il Giudice sarà sì importante il suo pensiero, ma non vincolante, in quanto il Magistrato deve tenere conto anche di tutti gli altri elementi acquisiti.

I bambini più piccoli saranno conosciuti dall'assistente sociale presso il loro domicilio, o anche in ufficio con uno o entrambi i genitori allo scopo di osservarne l'interazione. Si dovrà porre attenzione ai contenuti verbali e non verbali evidenziati dal minore, per esempio sarà utile osservarne i disegni ed il gioco, cercando di rilevare come stia vivendo la separazione dei genitori. La storia del bambino andrà filtrata attraverso i racconti dei genitori e di eventuali altri adulti significativi.

In ogni caso, la relazione dovrà indicare come stia il minore da un punto di vista fisico, affettivo-emozionale e relazionale, che rapporti abbia con i genitori ed i familiari, nonché l'articolazione della sua quotidianità di vita.

L'operatore dovrebbe poi effettuare colloqui con i genitori sia individuali sia congiunti anche in presenza di un'elevata conflittualità, al fine di

acquisire elementi altrimenti difficilmente rilevabili. Partendo dal presupposto che ad entrambi i genitori debba essere riconosciuta la possibilità di esercitare al meglio il proprio ruolo per mettere al primo posto il bene dei figli, l'assistente sociale dovrà rilevare se vi sia in loro una sufficiente consapevolezza e disponibilità a riconoscere l'importanza dell'esercizio della genitorialità dell'altro.

L'operatore dovrà riportare come i genitori vivano e descrivano la situazione che si è venuta a creare fra di loro e rispetto ai figli in seguito alla separazione. Dovrà descrivere a quale stadio della separazione la coppia si trovi ed evidenziarne il livello di conflittualità. Inoltre l'assistente sociale dovrà riferire le aspettative dei genitori relativamente al procedimento in corso ed il grado di collaborazione che si è configurato col servizio.

Il Tribunale non richiede un'osservazione psico-diagnostica sulla famiglia, a meno che non emergano dubbi circa l'eventuale presenza di una patologia in uno o entrambi i genitori. Per questo motivo l'assistente sociale deve approfondire il passato dei genitori e la loro situazione attuale, con particolare attenzione ad eventuali problematiche che possono riguardarli.

Quanto più sono importanti le problematiche che da subito emergono nei genitori, tanto più l'indagine del servizio dovrà approfondirsi a raggiera coinvolgendo nuovi interlocutori, che in altre situazioni potrebbero non essere sentiti (per esempio la scuola). In questi casi è opportuno rilevare come la famiglia allargata si ponga, in particolar modo nel rapporto col minore.

L'operatore dovrà riportare le proprie impressioni sulla situazione.

Rispetto alle *questioni patrimoniali* il Tribunale per i Minorenni acquisisce direttamente dagli Avvocati di parte la documentazione utile per stabilire un congruo mantenimento per il minore, al fine di consentirgli un tenore di vita simile a quello precedente alla separazione dei genitori e comunque commisurato ai loro redditi attuali.

Pertanto l'assistente sociale potrà approfondire l'aspetto economico, ponendo ai genitori domande sulla loro situazione reddituale e patrimoniale. Risulterà quindi importante verificare lo stato delle rispettive abitazioni tramite visita domiciliare, ponendo attenzione sia allo stato dell'immobile sia agli arredi ed agli oggetti.

Infine, per quantificare l'assegno di mantenimento, sarà importante capire quanto tempo il minore trascorra con ogni genitore, perché qualora il

bambino stia quasi esclusivamente con uno dei due, l'altro dovrà versare un contributo proporzionato alle spese quotidiane che ciò comporta.

La *regolamentazione* disposta dal Tribunale dovrà tener conto delle esigenze sia del bambino, sia dei genitori, per alleviare la conflittualità di coppia.

Il servizio sociale dovrà dunque approfondire come si svolga la vita quotidiana del padre e della madre, ponendo particolare attenzione alle esigenze ed ai desideri del bambino, a prescindere dalla sua età.

e) Parte conclusiva

Nella parte conclusiva della relazione l'operatore dovrà presentare una sintesi degli elementi emersi nella parte descrittiva, rilevando se i genitori siano riusciti a mettere in primo piano il bene del bambino ed a fare in modo che il conflitto non sia troppo invasivo rispetto al riconoscimento delle capacità genitoriali reciproche.

Inoltre, l'assistente sociale dovrebbe:

- ✓ Esprimere un parere riguardo all'*affidamento* del minore. Nel fare ciò, dovrà tenere conto che la legge 54/2006 prevede che il bambino sia affidato congiuntamente ai genitori a meno che tale scelta non gli rechi pregiudizio, per cui l'operatore dovrà accuratamente motivare l'indicazione di un affidamento esclusivo.
- ✓ Riassumere gli elementi emersi rispetto alla *situazione patrimoniale* dei genitori, utili al Giudice, che già dispone della documentazione depositata dai legali delle parti, per quantificare l'importo dell'assegno di mantenimento per il minore.
- ✓ Evidenziare eventuali accordi presi dai genitori riguardo la *regolamentazione* dei rapporti fra il minore ed il genitore non convivente o, in alternativa, formulare delle proposte in merito.

Inoltre, l'assistente sociale dovrebbe fare un colloquio di *restituzione* ai genitori sull'indagine svolta. Può leggere la relazione agli interessati solo quando la situazione appare “assolutamente pacifica”, mentre in caso di dubbio la relazione non andrebbe letta. Può infatti capitare che dagli elaborati del servizio il Giudice individui dei fatti di rilievo penale che l'assistente sociale

non ha colto, e che quindi debba trasmettere la relazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, che dispone il segreto istruttorio.

In fase di indagine l'assistente sociale può *intervenire* sulla situazione ogni qualvolta che i genitori glielo consentono. Qualora l'assistente sociale reputi necessario nell'interesse del minore attivare un progetto e non riceva il consenso dei genitori, potrà richiedere l'emissione di un decreto provvisorio prima della data fissata per l'udienza da parte del Tribunale per i Minorenni.

Il Magistrato dott.ssa Salvatore ha spiegato che le richieste di *indagine psico-sociale* sono rivolte al servizio sociale. L'operatore dovrà rilevare gli elementi della condizione di vita del minore non solo di carattere sociale, ma anche di natura relazionale ed emotiva. In base a ciò che emergerà, l'operatore potrà valutare l'opportunità di un coinvolgimento del servizio psicologico in seconda battuta.

CONCLUSIONI

Il progetto ha comportato dei costi relativi al tempo impiegato, agli acquisti effettuati (ad esempio di libri), agli spostamenti (ad esempio trasferte a Bologna ed acquisizione di materiale bibliografico).

Rispetto ai benefici, abbiamo constatato che lavorare al project-work ci è stato personalmente utile poiché ha migliorato le nostre competenze non solo sul tema specifico, ma anche più in generale sul modo di approcciarci alla risoluzione dei problemi. Sarebbe per noi di grande soddisfazione se il nostro lavoro sortisse ricadute positive sull'organizzazione di servizio e di riflesso sui cittadini che si rapportano con l'Ente.

BIBLIOGRAFIA

1. Codice civile – libro 1: Delle persone e della famiglia – Titolo IX: Della potestà dei genitori - Art. 317 bis: “Esercizio della potestà”.
2. Legge 8 febbraio 2006, n. 54: “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.
3. Dina Galli. “Il servizio sociale per minori. Manuale pratico per assistenti sociali”, edizione FrancoAngeli;
4. Augusta Accettulli, Luisa Onofrio, Patrizia Taccani: “La comunicazione scritta tra Servizi Sociali e Autorità Giudiziaria”, edizione Carocci;
5. L. Altieri, A. Balloni, M. De Bernart, G. P. Catelli, A. Destro, E. Di Nallo, P. Di Nicola, G. Gambetta, M. Marchetti, G. Pellicciari, A. Ponti Sgargi, G. Scidà, G. Tinti. “Nuovo manuale della ricerca sociologica” a cura di Paolo Guidicini, edizione FrancoAngeli;
6. Paolo Guidicini, Marco Castrignano: “L'utilizzo del dato qualitativo nella ricerca sociologica”, edizione Franco Angeli.